CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PIS)

TRA GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI SARONNO (CAPOFILA), SOMMA LOMBARDO, CASTELLANZA, GALLARATE E BUSTO ARSIZIO

ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL)

PREMESSO CHE

il Pronto Intervento Sociale (PIS) è il complesso di interventi e prestazioni volti a fronteggiare situazioni di emergenza personali e familiari, assicurando una risposta tempestiva, professionale e continuativa (nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7) ai bisogni di persone che si trovino in condizione di grave difficoltà, marginalità o pericolo, laddove non sia possibile attendere l'attivazione ordinaria dei servizi sociali territoriali:

Il servizio si articola, di norma, in una Centrale Operativa dedicata che:

- Riceve le segnalazioni –dalle Forze dell'Ordine, dai servizi sanitari e sociali, da altri Enti territoriali appositamente convenzionati,
- Effettua una prima valutazione professionale del bisogno
- Attiva l'aggancio e l'ascolto della persona
- Garantisce, ove necessario, l'accoglienza in emergenza per periodi brevi, in attesa della presa in carico da parte dei servizi sociali ordinari competenti per territorio;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono, ai sensi dell'art. 8 della L. 328/2000 e dell'art. 1, comma 160, della L. 234/2021, la dimensione territoriale e organizzativa individuata dalle Regioni quale sede ottimale e necessaria per l'esercizio associato, da parte dei Comuni, delle funzioni di programmazione, coordinamento, gestione ed erogazione degli interventi e dei servizi sociali, ivi compresi quelli riconducibili ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.
- Ciascun Ambito è costituito dall'aggregazione di più Comuni contermini che esercitano in forma associata, tramite gli strumenti previsti dal TUEL (convenzione, unione di comuni, consorzio), le funzioni sociali di rispettiva competenza, adottando un Piano di Zona quale strumento di programmazione unitaria degli interventi.

PRECISATO che, su impulso della DGR 2167/2024, avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la Programmazione Sociale Territoriale per il triennio 2025-2027", gli Ambiti Territoriali Sociali di Somma Lombardo, Castellanza, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno hanno condiviso, in fase di programmazione zonale 2025-2027, l'opportunità di intensificare gli interventi e i servizi attivabili attraverso forme di gestione associata, prevedendo, tra le schede obiettivo, uno specifico "Studio di fattibilità per la realizzazione di un Servizio sovra zonale/provinciale di Pronto Intervento Sociale", quale iniziativa condivisa tra gli Ambiti interessati;

PRESO ATTO CHE gli Ambiti Territoriali Sociali di Somma Lombardo, Castellanza, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno hanno successivamente condiviso l'opportunità di procedere a un affidamento unitario del servizio, in considerazione della natura sovra-ambito e dell'elevata intensità organizzativa del Servizio di Pronto Intervento Sociale, che richiede continuità di copertura, economie di scala e omogeneità del modello operativo;

PRESO ULTERIORMENTE ATTO che i quattro Ambiti sopra citati in considerazione della disponibilità di una struttura tecnico-amministrativa idonea allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, da parte dell'Ambito territoriale sociale di Saronno hanno proposto all' Ambito Territoriale Sociale di Saronno di diventare capofila della presente Convenzione incaricandolo di espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio e di curarne la gestione amministrativa, contabile e organizzativa per conto di tutti gli Ambiti aderenti;

VERIFICATA la disponibilità dell'Ambito di Saronno ad assumere tale incarico;

PRESO ATTO CHE con apposita deliberazione di CC n. [...] del [...], ciascun Ambito Territoriale Sociale ha approvato lo

schema della presente Convenzione, ex art,30 Testo Unico Enti Locali e autorizzato il proprio Legale Rappresentante alla sottoscrizione;

RICHIAMATE LE FONTI NORMATIVE CHE disciplinano il servizio di PIS e della sua gestione associata:

1) Legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare gli artt. 8 (ambiti territoriali), 19 (piani di zona) e 22 (definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

2) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 30, che disciplina le convenzioni tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi;

3) D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, art. 7, comma 1, che ricomprende il pronto intervento sociale tra gli interventi e i servizi attivabili in favore delle persone in condizione di bisogno;

4) Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 159-171, che qualifica il PIS quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) e stabilisce, al comma 160, che gli Ambiti Territoriali Sociali costituiscono la dimensione organizzativa necessaria per programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi finalizzati al raggiungimento dei LEPS;

5) il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali (2021-2023 e successivo Piano Sociale Nazionale 2024-2026) e le Linee guida ministeriali per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei LEPS, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

6) Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», che disciplina il sistema integrato di welfare lombardo e attribuisce agli Ambiti Territoriali Sociali (già "Ambiti distrettuali") il ruolo di sede della programmazione, gestione ed erogazione associata dei servizi sociali comunali, nonché i relativi atti di programmazione regionale (Piano Sociale Regionale e Linee guida regionali in materia di PIS);

7) il vigente Piano di Zona di ciascun Ambito Territoriale Sociale aderente e i relativi atti di programmazione associata dei servizi sociali;

8) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per quanto attiene alla procedura di affidamento del servizio;

9) la Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici e trasferimenti di risorse tra enti;

10) il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, applicabile al trattamento dei dati degli utenti del servizio di PIS.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra **l'Ambito Territoriale di Saronno,** costituito dai Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno e Uboldo, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante, dott.sa Ilaria Pagani, domiciliata per il presente atto in Piazza della Repubblica 7, Saronno (VA), C.F. e P.IVA 00217130129; (di seguito «**Ambito capofila**»)

e:

- l'**Ambito Territoriale di Busto Arsizio**, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante, dott. Emanuele Antonelli, domiciliato per il presente atto in Via Fratelli di Italia 12, Busto Arsizio (VA) C.F. e P.IVA 00224000125;
- l'**Ambito Territoriale di Gallarate,** costituito dai Comuni di Gallarate, Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante, dott. Andrea Cassani, domiciliato per il presente atto in Via Verdi 2, Gallarate (VA), C.F. e P.IVA 00560180127;
- l'**Ambito Territoriale di Castellanza,** costituito dai Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona, rappresentato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Dott. Dario Moretti, domiciliato per il presente atto in piazza Gabardi 3, Solbiate Olona (VA), C.F. e P.IVA 03161080126;
- l'**Ambito Territoriale di Somma Lombardo**, costituito dai Comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo,

Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca e Vizzola Ticino, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante, dott. Silvio Pezzotta, domiciliato per il presente atto in Piazza Vittorio Veneto 2, Somma Lombardo (VA), C.F. e P.IVA 00280840125; [...];

(di seguito, congiuntamente, «**gli Ambiti aderenti**», e unitamente all'Ambito capofila, le «**Parti**»)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1.1 La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, disciplina la gestione in forma associata, tra i cinque Ambiti Territoriali Sociali indicati in premessa, del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), mediante affidamento unitario del servizio a soggetto esterno tramite procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dall'Ambito capofila, nonché la relativa gestione amministrativa, contabile e organizzativa in forma associata per l'intera durata del rapporto contrattuale.

1.2 La gestione associata disciplinata dalla presente Convenzione non comporta il trasferimento delle competenze istituzionali proprie dei singoli Ambiti/Enti aderenti, che restano responsabili, per quanto di rispettiva competenza territoriale, della presa in carico e delle attività di propria competenza, ferma restando l'attribuzione all'Ambito capofila delle funzioni espressamente previste dalla presente Convenzione.

Art. 2 – L'Ambito capofila

2.1 L'Ambito Territoriale Sociale di Saronno assume il ruolo di Ambito capofila della presente Convenzione.

2.2 In tale veste, l'Ambito capofila è individuato quale stazione appaltante per la progettazione, l'affidamento e la gestione dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di PIS per conto e nell'interesse di tutti gli Ambiti aderenti, nonché quale soggetto responsabile della gestione del relativo rapporto contrattuale, ivi comprese le fasi di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione.

Art. 3 – Organi della Convenzione

3.1 Viene istituito un Tavolo tecnico di coordinamento, composto dai referenti di progetto individuati da ciascun Ambito ai sensi del successivo art. 8, quale sede di monitoraggio operativo dell'andamento del servizio.

3.2 Il Tavolo tecnico di coordinamento si riunisce secondo la cadenza prevista dall'art. 8 e riferisce all'Assemblea dei Sindaci in merito all'andamento tecnico del servizio, agli indicatori di cui all'art. 11 e alle procedure di cui all'art.12.

Art. 4 – Obblighi degli Ambiti aderenti nei confronti dell'Ambito capofila

Ciascuno dei quattro Ambiti aderenti si impegna a:

a) trasmettere tempestivamente all'Ambito capofila i dati, gli elementi tecnici e le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di gara (fabbisogni, dati di utenza, caratteristiche territoriali e demografiche, ecc.);

b) concorrere, per la quota di rispettiva competenza, al finanziamento del servizio di PIS secondo il criterio di riparto della spesa individuato tra le Parti in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito Territoriale Sociale, rilevata sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2025, provvedendo al versamento delle relative quote nei termini e con le modalità stabilite dall'Ambito capofila;

c) concorrere alla copertura delle eventuali spese ricomprese nel budget forfettario massimo complessivo di € 30.000,00 per l'intero biennio contrattuale, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal gestore del servizio. Il budget potrà essere utilizzato, secondo le modalità definite dagli Ambiti aderenti, per la copertura delle spese effettivamente necessarie e connesse agli interventi di emergenza attivati.

Le relative spese saranno anticipate dall'Ambito Capofila, che provvederà al pagamento delle prestazioni rese dall'Operatore Economico. Successivamente le stesse verranno rimborsate, a consumo, dall'Ambito territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 328/2000, individuato nell'Ambito di residenza del

beneficiario ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nell'Ambito nel cui territorio si è verificato il fatto o la situazione di emergenza che ha determinato l'attivazione dell'intervento.

d) corrispondere all'Ambito capofila, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, il rimborso spese per l'attività di gestione amministrativa, contabile e di coordinamento dallo stesso svolta;

e) concorrere alla copertura dei costi connessi all'utilizzo e alla gestione degli alloggi messi a disposizione per gli interventi di emergenza e messa in sicurezza. I costi complessivi saranno ripartiti tra gli Ambiti convenzionati in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito, con riconoscimento a favore dell'Ambito/Comune che mette a disposizione l'alloggio. Gli alloggi potranno variare nel corso della durata della Convenzione in relazione alle disponibilità degli Ambiti/Comuni aderenti, senza che ciò comporti modifiche alla Convenzione stessa. Gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria, utenze e ogni altro costo connesso all'utilizzo degli alloggi saranno disciplinati da appositi accordi operativi tra gli Enti interessati

f) individuare, ai sensi del successivo art. 8, un proprio referente di progetto per il PIS;

g) partecipare, tramite il proprio referente, ai momenti di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento del servizio convocati dall'Ambito capofila;

h) comunicare tempestivamente ogni fatto o circostanza rilevante ai fini della corretta esecuzione del servizio nel proprio territorio (segnalazioni, criticità, reclami degli utenti, variazioni del fabbisogno, ecc.);

i) astenersi, per l'intera durata della presente Convenzione, dall'avviare autonome procedure di affidamento del servizio di PIS che si sovrappongano a quella gestita dall'Ambito capofila.

Art. 5 – Obblighi dell'Ambito capofila nei confronti degli Ambiti aderenti

L'Ambito capofila si impegna a:

a) espletare, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di PIS, tenendo conto delle esigenze rappresentate da tutti gli Ambiti aderenti in sede di predisposizione del capitolato;

b) garantire la gestione amministrativa, contabile e finanziaria del contratto d'appalto per l'intera durata dello stesso, ivi compresa la liquidazione dei corrispettivi dovuti al soggetto affidatario;

c) assicurare il coordinamento organizzativo del servizio sull'intero territorio dei cinque Ambiti, garantendone l'omogeneità del modello operativo e la continuità della copertura;

d) convocare periodicamente incontri di coordinamento con i referenti degli Ambiti aderenti per la verifica dell'andamento del servizio, con cadenza trimestrale nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, fatta salva la convocazione straordinaria in presenza di criticità;

e) trasmettere agli Ambiti aderenti, con cadenza almeno annuale, una rendicontazione tecnica ed economica sull'andamento del servizio, nonché ogni ulteriore informazione utile motivatamente richiesta;

f) rappresentare gli Ambiti aderenti nei rapporti con il soggetto affidatario e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del PIS, fatte salve le competenze proprie di ciascun Ambito sul relativo territorio;

g) attivare le procedure di monitoraggio e vigilanza sull'esecuzione del contratto, comunicando tempestivamente agli Ambiti aderenti eventuali criticità, inadempimenti o contestazioni riscontrate;

h) gestire, previa condivisione con gli Ambiti aderenti, le eventuali procedure di modifica del contratto e, ove previste dagli atti di gara, di rinnovo, nonché l'eventuale proroga tecnica nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Durata

6.1 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata corrispondente alla durata del contratto di appalto del servizio di PIS, ivi comprese le eventuali proroghe tecniche e modifiche temporali legittimamente disposte ai sensi della normativa vigente.

6.2 Il contratto d'appalto potrà essere oggetto di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento di una nuova

procedura di gara, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di scelta del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di eventuale rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, ove contrattualmente previsto. In tali casi la presente Convenzione si intende automaticamente prorogata o rinnovata per pari durata, salva disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della relativa scadenza.

Art. 7 – Rimborso spese all'Ambito capofila

7.1 In considerazione dell'attività di gestione amministrativa, contabile, organizzativa e di coordinamento svolta dall'Ambito capofila nell'interesse comune degli Ambiti aderenti, è riconosciuto a favore dell'Ambito capofila un rimborso a carico di ciascuno dei quattro Ambiti aderenti, entro il limite massimo di 20 ore mensili per ciascun Ambito, a copertura degli oneri relativi alle attività connesse alla gestione associata del servizio, comprese, a titolo esemplificativo, le attività del RUP, le attività dell'ufficio contabilità, il coordinamento tecnico e il monitoraggio del servizio.

7.2 Il rimborso è determinato sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate, entro il limite massimo di cui al comma 7.1, applicando l'Unità di Costo Standard (UCS) prevista per le attività riconducibili al Pronto Intervento Sociale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e dall'articolo 22, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, come definita dalla Nota metodologica per l'adozione delle UCS approvata con Decreto Direttoriale n. 105 del 3 aprile 2026, recante l'adeguamento delle tariffe a seguito dell'aggiornamento del CCNL Enti Locali – Triennio 2022-2024, e successive modifiche e aggiornamenti.

7.3 Le ore oggetto di rimborso sono rilevate e rendicontate dall'Ambito capofila secondo modalità documentabili e verificabili, con evidenza delle attività svolte nell'ambito della gestione associata del servizio.

7.4 Il rimborso per la copertura finanziaria del servizio è versato dagli Ambiti aderenti all'Ambito capofila con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, previa trasmissione del rendiconto delle attività svolte e del relativo prospetto di calcolo.

7.5 Il mancato o ritardato versamento del rimborso di cui al presente articolo, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta scritta, legittima l'Ambito capofila ad agire per il recupero delle somme dovute, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri diritti.

Art. 8 – Referenti di progetto

8.1 Ciascuno degli Ambiti aderenti si impegna a individuare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, un proprio referente per il progetto di PIS, con funzioni di raccordo operativo con l'Ambito capofila e con il soggetto affidatario del servizio.

8.2 I referenti individuati dagli Ambiti aderenti, unitamente al referente designato dall'Ambito capofila, costituiscono il Tavolo tecnico di coordinamento del PIS di cui all'art. 3, che si riunisce con cadenza trimestrale nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, per il monitoraggio, la verifica e l'eventuale proposta di adeguamento del servizio.

8.3 Ogni variazione del nominativo del referente dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alle altre Parti.

3.3 Il Tavolo tecnico di coordinamento del PIS, composto dai referenti individuati dagli Ambiti aderenti, unitamente al referente designato dall'Ambito capofila, riferisce all'Assemblea dei Sindaci in merito all'andamento tecnico del servizio, agli indicatori di cui all'art. 11 e alle procedure di cui all'art.12.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del servizio di PIS, ivi compresi i versamenti delle quote di finanziamento e dei rimborsi di cui alla presente Convenzione, sono effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato indicato dall'Ambito capofila.

9.2 Ogni pagamento riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al contratto d'appalto per la gestione del PIS.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti, in relazione ai dati personali, anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), trattati nell'ambito delle attività di PIS, si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento per i dati relativi agli utenti del proprio territorio, e quali Contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 GDPR, per i dati e le informazioni condivise ai fini della gestione associata del servizio, disciplinando i rispettivi ruoli e responsabilità con apposito accordo di contitolarità da sottoscriversi contestualmente o successivamente alla presente Convenzione.

10.2 L'Ambito capofila, in qualità di stazione appaltante, provvede a designare il soggetto affidatario del servizio quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, mediante apposito atto di nomina da allegare al contratto d'appalto.

10.3 Ciascuna Parte garantisce che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, con particolare attenzione alla natura sensibile dei dati trattati nell'ambito degli interventi di pronto intervento sociale.

Art. 11 – Monitoraggio del servizio e indicatori di qualità

11.1 L'andamento del servizio di PIS è monitorato attraverso un set di indicatori di qualità, efficienza e risultato, definiti negli atti di gara e nel capitolato tecnico, finalizzati a verificare, in particolare:

a) i tempi di risposta e di presa in carico delle segnalazioni, dalla ricezione della richiesta all'attivazione dell'intervento;

b) il numero e la tipologia delle segnalazioni ricevute, con evidenza della relativa provenienza e degli interventi attivati;

c) il numero, la tipologia e la durata degli interventi di Pronto Intervento Sociale attivati;

d) il numero e la tipologia delle accoglienze in emergenza, nonché la durata delle permanenze negli eventuali alloggi o strutture messi a disposizione;

e) gli esiti degli interventi, con particolare riferimento al raccordo e all'invio ai servizi sociali territoriali competenti e alla continuità della presa in carico;

f) il numero e la tipologia delle attivazioni per Ambito territoriale, al fine di consentire il monitoraggio del fabbisogno e dell'equilibrio territoriale del servizio;

g) le eventuali criticità, segnalazioni e reclami rilevati nell'erogazione del servizio e le relative azioni correttive;

h) il grado di soddisfazione degli utenti, ove rilevabile mediante strumenti di rilevazione definiti negli atti di gara;

i) il rispetto degli standard organizzativi e prestazionali previsti dal capitolato e dal contratto di appalto.

11.2 Gli indicatori di cui al comma precedente, le relative modalità di rilevazione, la periodicità del monitoraggio, i valori di riferimento e gli eventuali standard minimi di servizio sono definiti nel capitolato tecnico e negli ulteriori atti di gara.

11.3 L'Ambito capofila trasmette al Tavolo tecnico di coordinamento e all'Assemblea dei Sindaci, unitamente alla rendicontazione di cui all'art. 5, lett. e), il quadro sintetico degli indicatori rilevati nel periodo di riferimento, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli standard contrattualmente previsti e le eventuali azioni correttive adottate o proposte.

Art. 12 – Continuità del servizio in prossimità della scadenza

12.1 In considerazione della natura emergenziale del servizio di PIS, l'Ambito capofila si impegna ad attivarsi, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza del contratto d'appalto, per l'avvio delle procedure necessarie

a un nuovo affidamento ovvero per l'attivazione degli strumenti di proroga tecnica di cui all'art. 6, comma 2, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio.

12.2 L'Ambito capofila informa tempestivamente gli Ambiti aderenti, tramite il Tavolo tecnico di coordinamento, dello stato di avanzamento delle procedure di cui al comma precedente.

Art. 13 – Inadempimento dell'Ambito capofila e subentro

13.1 In caso di grave e persistente inadempimento da parte dell'Ambito capofila agli obblighi assunti con la presente Convenzione (a titolo esemplificativo: mancata liquidazione dei corrispettivi al soggetto affidatario, omessa rendicontazione, mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 12), gli Ambiti aderenti, con il voto favorevole di almeno tre dei quattro Ambiti aderenti espresso in sede di Tavolo tecnico di coordinamento, possono diffidare per iscritto l'Ambito capofila ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni.

13.2 Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Tavolo tecnico di coordinamento, con la medesima maggioranza, può deliberare l'avvio delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Ambito capofila tra gli Ambiti aderenti, che subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d'appalto e dalla presente Convenzione, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici per il subentro nella posizione di stazione appaltante.

13.3 Resta fermo il diritto degli Ambiti aderenti al risarcimento dell'eventuale danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'Ambito capofila.

Art. 14 – Recesso

Ciascun Ambito aderente può recedere dalla presente Convenzione per gravi e comprovati motivi, con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando l'obbligo di concorrere agli oneri contrattuali già assunti fino al subentro di altro Ambito ovvero alla rimodulazione del contratto d'appalto, e senza che ciò comporti interruzione della continuità del servizio in favore della popolazione del territorio recedente prima della relativa formale riorganizzazione.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a esperire un tentativo di composizione bonaria in sede di Tavolo tecnico di coordinamento; in caso di mancato accordo, è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione ha sede l'Ambito Territoriale Sociale capofila, in quanto stazione appaltante del servizio.

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

16.1 La presente Convenzione, in quanto stipulata tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in forma associata di una funzione pubblica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

16.2 La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, della L. 328/2000, del D.Lgs. 147/2017, della L. 234/2021, del D.Lgs. 36/2023, della L. 136/2010, del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa regionale e nazionale vigente in materia di servizi sociali e contratti pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Luogo], [data]

Per l’Ambito territoriale di Busto Arsizio, il Sindaco pro tempore dott. Emanuele Antonelli

Per l’Ambito territoriale di Gallarate, il Sindaco pro tempore dott. Andrea Cassani

Per l’Ambito territoriale di Castellanza, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dott. Dario Moretti

Per l’Ambito territoriale di Somma Lombardo, il Sindaco pro tempore dott. Silvio Pezzotta

Per l’Ambito territoriale di Saronno, il Sindaco pro tempore dott.sa Ilaria Pagani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.